

## COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Città metropolitana di Bari

CONVENZIONE CON \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_ PER IL "SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE".

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Santeramo in Colle presso la sede del Palazzo Municipale sita alla piazza Dott. Giuseppe Simone n.8

Innanzitutto a me \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Santeramo in Colle, ove domicilio per ragioni della mia funzione, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Ente, in virtù dell'art. 97, comma 4 - lett. c) del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, dell'art. 71 del vigente Statuto comunale, nonché del Decreto sindacale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono comparsi:

1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua funzione presso la casa comunale (nel prosieguo del presente atto per brevità denominato anche Comune), il quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Dirigente del Settore Assetto, Tutela del Territorio, Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Santeramo in Colle - C.F. 82001050721 - P. IVA 00862890720, dichiarando di agire esclusivamente in nome e per conto del medesimo Comune ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267 del 2000 e del Decreto Sindacale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, la quale interviene nel presente in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta/associazione \_\_\_\_\_, che di seguito per brevità verrà chiamata \_\_\_\_\_, con sede alla \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, iscritta all'Albo Regionale di cui all'articolo 19 della L.R. n. 2 del 0702/2020, al n. \_\_\_\_\_, come da Certificato della Camera di Commercio I.A.A. di Bari rilasciato in data \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in atti.

### VISTI:

- il R.D. 27/07/1934, n. 1265 "Testo Unico Leggi Sanitarie";
- il D.P.R. 08/02/1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

- la L. 14/08/1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- la L.R. 07/02/2020 n. 2 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)"
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.05.2001, "Attuazione della L. 14/08/1991, n. 281";
- la L.R. 09/08/2006, n. 26, "Interventi in materia sanitaria", per quanto ancora in vigore;
- la L.R. 12/12/2006, n. 34, "Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 09/08/2006, n. 26 e 03.04.1995, n. 12", per quanto ancora in vigore;
- l'art. 5 della L.R. 22/08/1989, n. 13 (norme concernenti la materia veterinaria), a mente del quale le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione, sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie locali;
- l'art. 7 co. 6 della L.R. 07/02/2020, n. 2-, ove è specificato che è fatto divieto ai comuni di conferire animali in strutture di ricovero ubicate fuori regione, nonché fuori dalla provincia dove è ubicato il comune competente;
- l'art. 5 co. 4 della L.R. 07/02/2020, n. 2, ove è specificato che i comuni gestiscono direttamente i rifugi o possono affidarne la gestione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), o a soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste;
- ogni altra norma vigente in materia.

### **PREMESSO**

- che il Comune di Santeramo in Colle è sprovvisto di canile rifugio, sicché esso assicura il servizio di ricovero, cura e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale mediante affidamento ad un Ente o Associazione iscritti nell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali-, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 2/2020;
- che con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_166 del \_\_\_\_\_, 25.11.2022, è stato espresso l'indirizzo al competente Dirigente di affidare il "Servizio di ricovero in rifugio, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel proprio territorio", tramite convenzione, alla ditta/associazione \_\_\_\_\_ Santeramo in Colle, regolarmente iscritta nell'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 della L.R. 2/2020, avente un rifugio per cani randagi, per la durata di anni 1 (uno);
- che l'affidamento disposto con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per l'arco temporale \_\_\_\_\_ in favore della ditta/associazione \_\_\_\_\_, è intervenuto in

esito alla procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per gli appalti c.d. sotto soglia) avente per oggetto "APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SANTERAMO IN COLLE (BA) PER ANNI 1 (UNO)"

- che ai fini della stipula della presente convenzione è stata acquisita agli atti della Stazione Appaltante idonea documentazione circa il possesso in capo all'affidataria dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

#### **Art. 1. - Premesse**

Le parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2. - Oggetto**

Il Comune affida alla ditta/associazione \_\_\_\_\_, il "Servizio di custodia in rifugio, cura e mantenimento di n. \_\_\_\_ cani randagi catturati sul territorio comunale", agli stessi patti e condizioni stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto di cui alla documentazione di gara.

#### **Art. 3. Durata**

La convenzione ha la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

#### **Art. 4.- Corrispettivo**

Il prezzo per il servizio di cui trattasi è stabilito in € 2,25-50 giornaliero per cane, I.V.A. esclusa, per un importo complessivo presunto di € \_\_\_\_\_, I.V.A. esclusa.

Il pagamento di detto corrispettivo, che assume la forma di un prezzo o costo fisso non negoziabile, ai sensi dell'art. 6 co. 8 della L.R. 2/2020, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, da emettersi mensilmente.

#### **Art. 5. - Obblighi dell'Appaltatore**

l'Appaltatore si obbliga:

- a) a provvedere al ricovero, cura e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale del competente Servizio Veterinario dell'A.S.L.;
- b) a garantire il rispetto del benessere dei cani ricoverati e la tutela igienico-sanitaria;
- c) a garantire un'alimentazione adeguata ed un buon trattamento, con diete bilanciate ai fabbisogni nutrizionali indicate dal servizio veterinario competente e con divieto di utilizzo di rifiuti di cucina;
- d) a garantire periodiche disinfezioni e disinfestazioni nella struttura – rifugio;
- e) ad attuare, d'intesa con la A.S.L. competente, gli interventi mirati alla limitazione delle

- nascite dei cani randagi sul territorio comunale e dei cani ricoverati presso il rifugio;
- f) a provvedere d'intesa con l'A.S.L. competente, alla profilassi e controllo dello stato di salute dei cani randagi ricoverati, segnalando tempestivamente anche solo il sospetto dell'insorgere di malattie zoonosiche, affinché si effettuino i trattamenti sanitari necessari;
  - g) a dare esecuzione a tutti gli adempimenti di competenza disposti dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente, relativamente ai cani custoditi;
  - h) a predisporre adeguate campagne promozionali e di sensibilizzazione presso la cittadinanza, al fine di favorire ed incrementare l'affido dei cani presenti in rifugio.

Si precisa che:

- la soppressione dei cani ricoverati nella struttura-rifugio, così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e dall'art. 2 comma 6 della L. 14.08.1991, n. 281 e s.m.i., dovrà essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico;

- qualora durante il periodo di ricovero, i cani venissero colpiti da qualsiasi tipo di infezione, sarà cura della ditta/associazione \_\_\_\_\_ provvedere a proprie spese al trattamento sanitario degli animali contagiati; in caso di decesso di cani ricoverati presso struttura, l'appaltatore dovrà provvedere, sempre a proprie spese, alla distruzione delle carogne attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia.

#### **ART. 6 - Organizzazione del servizio**

Il Servizio dovrà essere espletato dalla ditta/associazione \_\_\_\_\_ con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.

Ogni cane affidato alla ditta/associazione \_\_\_\_\_ sarà identificato mediante innesto sotto cute di microchip e anagrafato mediante la compilazione di una scheda identificativa in triplice copia, a cura del Servizio Veterinario della A.S.L. di competenza; una copia della scheda resterà depositata presso il rifugio, una presso il competente servizio comunale e una resterà presso il medesimo Servizio Veterinario; la spesa dei microchips è a carico del Comune.

Con apposito provvedimento del responsabile del competente servizio comunale, potrà essere prevista, sentita la competente A.S.L., la reimmissione, nel territorio del Comune di Santeramo in Colle, dei cani sterilizzati e dotati di microchip, previo trattamento di profilassi, effettuato dalla competente A.S.L., contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili, senza che la ditta/associazione \_\_\_\_\_ abbia, per l'effetto, nulla a pretendere quale compenso a qualsiasi titolo.

La ditta/associazione \_\_\_\_\_ dovrà garantire la disponibilità di idoneo personale per tutti i giorni della settimana, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, al fine di consentire l'accesso al rifugio ai

cittadini che facciano richiesta di adozione.

Presso il rifugio sarà tenuto un registro che evidenzia giornalmente le operazioni di ricovero e di uscita dei cani.

Il Comune si riserva la facoltà di accedere alla struttura, a mezzo dei competenti organi, uffici e funzionari, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Al Comune è riconosciuto, inoltre, il più ampio ed insindacabile diritto di vigilanza e controllo di carattere sanitario, a mezzo di proprio personale.

#### **ART. 7 - Spazi e Struttura**

La ditta/associazione \_\_\_\_\_: dovrà assicurare che il servizio di ricovero, cura e mantenimento dei cani randagi, venga espletato in idonea struttura avente le caratteristiche di rifugio, dotata di ogni eventuale autorizzazione necessaria all'espletamento di detto servizio e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il rifugio dovrà avere i seguenti requisiti essenziali:

- a) essere adeguatamente recintato al fine di evitare l'ingresso di estranei e la fuga degli animali ospitati;
- b) avere superficie tale da garantire il ricovero di almeno n. 200 cani randagi, in box aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia;
- c) essere dotato di impianto elettrico a norma di legge, allacciamento alla rete idrica-fognaria ove esistente, in mancanza il rifugio deve essere dotato di un sistema di chiarificazione delle acque (fossa Imhoff);
- d) essere dotato di un locale da adibirsi per gli interventi veterinari/sanitari.

La struttura adibita a rifugio, dovrà essere attrezzata in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari.

#### **ART. 8 - Personale addetto**

La ditta/associazione \_\_\_\_\_ dovrà assicurare il servizio con proprio personale. Nessun vincolo di subordinazione si intenderà instaurato tra il Comune e la ditta/associazione \_\_\_\_\_, né con i dipendenti della medesima associazione addetti ai servizi oggetto della presente convenzione. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali resteranno a carico della predetta associazione, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

La ditta/associazione \_\_\_\_\_ si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del

settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per tutta la durata dell'affidamento.

La ditta/associazione \_\_\_\_\_ si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la ditta/associazione \_\_\_\_\_ indipendentemente dalla dimensione della propria associazione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalato dall'ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone della convenzione o della garanzia fidejussoria, senza che la ditta/associazione \_\_\_\_\_ possa opporre eccezione, né la stessa avrà titolo a risarcimento danni.

#### **Art. 9 - Garanzie**

L'appaltatore, a garanzia degli impegni che assume con la presente convenzione, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) per un importo di \_\_\_\_\_ pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, che viene ritenuta regolare ed accettata da questo Comune, rappresentato dal Dirigente del Settore Assetto, Tutela del Territorio, Opere Pubbliche e Patrimonio.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza della convenzione. In caso di risoluzione del contratto, il Comune si avvarrà di tale polizza per il recupero della somma totale garantita.

La ditta/associazione \_\_\_\_\_ ha stipulato, altresì, una polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, che tiene indenne il Comune da responsabilità civile per danni a terzi in dipendenza del servizio di cui trattasi, valevole per tutta la durata contrattuale.

#### **Art. 10 - Risoluzione e decadenza**

La presente convenzione si risolverà in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, con preavviso di un mese comunicato all'appaltatore mediante lettera raccomandata.

L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga necessario nell'interesse del buon andamento del servizio, può, con atto motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla risoluzione anche parziale della presente convenzione.

L'appaltatore dovrà osservare tutte disposizioni che saranno eventualmente emanate durante la vigenza della presente convenzione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale.

Il Comune avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, qualora la ditta/associazione

\_\_\_\_\_ non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate; il Comune potrà, altresì, disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza della convenzione, qualora vengano pronunciati provvedimenti che comportino l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui al D.L. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., senza che l'appaltatore possa fare eccezioni.

#### **Art. 11 - Controversie**

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti, ove non bonariamente definita, sarà risolta in sede giudiziaria.

#### **Art. 12 - Norme generali**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 13 - Divieto di subappalto**

E' fatto divieto di subappaltare il servizio, in tutto o in parte, sotto pena di risoluzione della convenzione ed incameramento della garanzia fidejussoria.

#### **Art. 14 - Referente del Comune**

L'Ente nomina quale suo referente \_\_\_\_\_, a cui la ditta/associazione \_\_\_\_\_ si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

#### **Art. 15 - Spese contrattuali**

Ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n.145/2000, sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

#### **ART. 16 - Registrazione**

Ai fini della registrazione, le parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette ad IVA e pertanto chiedono l'applicazione dell'imposta fissa di registro, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26/4/1986 n.131.

#### **ART.17 - Imposta di bollo**

L'imposta di bollo relativa al presente atto, dell'importo di \_\_\_\_\_, è assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante pagamento con Modello Unico Informatico (M.U.I.).

#### **ART. 18 - Trattamento dei dati personali**

I dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

\*\*\*\*\*

Io Segretario Generale del Comune di Santeramo in Colle, ho ricevuto e rogato questo atto che viene stipulato in modalità elettronica (art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/2006) mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su \_\_\_\_ pagine a video e righe \_\_\_\_, oltre alla presente dichiarazione. Del presente atto ho dato lettura alle parti, le quali, avendolo trovato

conforme alla loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 85 (C.A.D.) verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013 e dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale. Attesto pertanto la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti medesime.

In presenza delle parti io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale Rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale, ai sensi dell'art. ~~132~~, comma ~~13-14~~ del D.-Lgs. n. ~~16350/2006~~2016; e s.m.i..

IL DIRIGENTE

(\_\_\_\_\_)

L' APPALTATORE

(\_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO GENERALE

(\_\_\_\_\_)